Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 24 dicembre 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale ,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1288.
Istituzione dei vaglia postali a taglio fisso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il servizio dei vaglia postali a taglio fisso.

L'importo dei singoli tagli e le rispettive tasse saranno stabiliti con successivo provvedimento da emanarsi nelle forme previste dall'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

La data d'inizio del servizio e le caratteristiche tecniche dei vaglia postali a taglio fisso saranno stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I vaglia postali a taglio fisso sono emessi e pagati da tutti gli uffici postali. Essi non sono cedibili per girata. Gli istituti di credito possono effettuarne il pagamento e chiederne il rimborso con le modalità che saranno indicate nelle norme di esecuzione della presente legge.

La validità dei vaglia a taglio fisso è di due mesi oltre quello di emissione. Trascorso detto termine il vaglia è rimborsato all'avente diritto che ne faccia richiesta non oltre il secondo esercizio finanziario dopo quello di emissione.

Con le norme di cui al primo comma saranno regolati altresì l'emissione, il pagamento e il rimborso dei vaglia postali a taglio fisso.

Art. 3.

L'importo dei vaglia non reclamati nei termini indicati all'articolo precedente si prescrive a favore dell'Amministrazione.

Si applicano ai vaglia postali a taglio fisso le norme del titolo III, capo I, del succitato Codice postale e delle telecomunicazioni in quanto compatibili e non modificate dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — GAVA — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1289.
Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo di lire 800.000.000 a titolo di conguaglio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' attribuito alla Regione autonoma della Sardegna il contributo di lire 800.000.000 a titolo di conguaglio previsto dal terzo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione del capitolo 535 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ANDREOTTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1290.
Modifica all'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, concernente l'autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie da parte dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) e per la concessione di un contributo straordinario alla stessa Agenzia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, è così modificato:

« La spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e quella relativa al servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, sono stabilite per l'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispettive somme di lire 80.000.000 e di lire 10.000.000; e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti appositamente fissati in bilancio ».

Art. 2.

E' autorizzata la corresponsione all'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) della somma di lire 52.500.000 a compenso di maggiori oneri da essa sostenuti nel periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1954 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria ai servizi di diramazione dei comunicati governativi all'interno, di trasmissione dei notiziari da e per l'estero, per l'istituzione di nuovi uffici di corrispondenza e per il potenziamento di quelli esistenti in capitali estere.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvederà mediante utilizzo di una corrispondente quota delle residue disponibilità del provento derivante dall'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1954, n. 292.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 14 dicembre 1955, n. **1291.**

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 750.000.000, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per la esecuzione di un piano per la elettrificazione di Comuni sardi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 750.000.000, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, per l'esecuzione di piani particolari di opere destinate al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica in tutti i Comuni sardi che ne sono sprovvisti ed in connessione con le esigenze dello sviluppo agricolo e industriale delle relative zone.

Art. 2.

All'attuazione dei piani di opere di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione.

Art. 3.

Alla suddetta spesa di lire 750.000.000, da iscriversi nel bilancio del Ministero del tesoro, sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 535 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — GAVA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1955, n. **1292.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 24 agosto 1955 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli Enti sovventori di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli, ai sensi dell'art. 7 della convenzione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1955

GRONCHI

ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, *foglio n.* 149. — CARLOMAGNO

Repertorio n. 72

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantacinque, addì ventiquattro del mese di agosto, nel Gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata n. 11, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli del fu avv. Mario, funzionario amministrativo dell'Università di Palermo delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Università medesima, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Lauro Chiazzese del fu Tommaso, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Università sito in via Maqueda, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 luglio 1955;

l'on. dott. Bartolomeo Cannizzo fu Giuseppe, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata n. 11, autorizzato a stipulare la presente convenzione con legge regionale 4 aprile 1955, n. 32 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 6 aprile 1955, n. 17);

il cavaliere del lavoro grand'uff. dott. Carlo Bazan fu Enrico, nato a Torino e domiciliato in Palermo per la carica presso il Banco di Sicilia, via Roma n. 185, presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, il quale intervenne nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia del 30 giugno 1955;

avv. Giuseppe Trapani di Rosario, nato a Palermo, segretario generale della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, domiciliato, per la carica, presso la Cassa di risparmio in Palermo, piazza Cassa di Risparmio, autorizzato a stipulare la presente convenzione con delibera zione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio del 16 luglio 1955.

Premesso:

a) che lo statuto dell'Università di Palermo, nell'ordinamento didattico per la Facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di clinica odontojatrica e che ragioni di contingente opportunità rendono necessario di istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento,

b) che la Regione siciliana si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente;

c) che con legge regionale del 4 aprile 1955, n. 32 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 6 aprile 1955, n. 17), l'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con la Università di Palermo per la istituzione di un posto di ruolo di clinica odontojatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia con decorrenza dall'anno accademico 1955-56 e che per gli scopi predetti è autorizzata la spesa annua di lire duemilionidue centomila (L. 2.200.000);

d) che il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, allo scopo di rendere immediata mente operante la istituzione della cattedra predetta hanno deliberato rispettivamente in data 30 giugno 1955 e 16 luglio 1955 di contribuire alla istituzione ed al mantenimento della stessa con la somma annua di lire cinquantamila ciascuno, oltre alle obbligazioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, a decorrere dal 1955;

e) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università di Palermo hanno accettato col più vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo e che, col mio consenso, rinunziano alla assistenza di testimoni, in esecuzione della volontà personale e dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di clinica odontojatrica.

Art. 2.

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge 14 aprile 1955, n. 32 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 6 aprile 1955, n. 17), assume l'obbligazione di corrispondere alla Università di Palermo per il finanziamento del posto di ruolo di clinica odontojatrica la somma annua di lire duemilioniduecentomila (L. 2.200.000) a decorrere dalla nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa.

Art. 3.

Il Banco di Sicilia e la Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane in Palermo, in virtù delle deliberazioni in data 30 giugno e 16 luglio 1955 rispettivamente, assumono l'obbligazione di corrispondere all'Università di Palermo, per contributo al mantenimento, e sino a quando la cattedra stessa sarà mantenuta dalla Regione siciliana, la somma annua di lire cinquantamila (L. 50.000) ciascuno, a decorrere dalla nomina del professore di ruolo.

Art. 4.

L'Assessorato per la pubblica istruzione, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano a versare le somme di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università di Palermo, in esecuzione degli impegni presi dall'Assessorato per la pubblica istruzione, dal Banco di Sicilia e dalla Cassa di risparmio, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di clinica odontojatrica, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Art. 6.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, i contributi di cui agli articoli 2 e 3 risultassero inferiori al contributo che la Università di Palermo è tenuta a versare allo Stato, ai sensi del precedente art. 5 di questa convenzione, per il professore titolare della cattedra di clinica odontojatrica il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano di versare annualmente alla Università medesima, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, la somma occorrente per integrare la differenza suddetta.

La inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione, ed il posto di ruolo di cui si tratta sarà senz'altro soppresso e il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano a versare allo Stato, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Palermo è esente da tassa di bollo e registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

[E]ssa sarà esecutiva non appena verrà pubblicata nella [Gazz]etta *Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà [l'ap]provazione ed istituirà il posto di ruolo.

[R]ichiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di [cui h]o dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere [tu]tto conforme alle loro volontà.

F.to Lauro Chiazzese nel nome
» Bartolomeo Cannizzo nel nome
» Carlo Bazan nel nome
» Giuseppe Trapani nel nome
» Gaetano Capparelli.

[R]egistrato a Palermo li 29 agosto 1955, n. 2219, libro 1°, 843. Esatte lire esente.

Il Procuratore reggente: F.to illeggibile

[DEC]RETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI [M]INISTRI 20 aprile 1954.

[D]eterminazione del contingente numerico dei salariati [tem]poranei del Deposito generale valori bollati per l'eser[cizio] finanziario 1953-54.

[IL P]RESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

[V]ista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca nuove [nor]me sullo stato giuridico dei salariati dello Stato

[Co]nsiderato che ai sensi dell'art. 3 della citata legge [occo]rre procedere alla determinazione, per l'esercizio [fina]nziario 1953-1954, del contingente di salariati tem[pora]nei per i servizi del Deposito generale valori bol[lati] dipendente dal Ministero delle finanze Direzione [gene]rale delle tasse e delle imposte indirette sugli [affar]i;

[Rilevato] che dev'essere fissato inoltre il numero massimo di [sala]riati che possono essere classificati nella 1ª cate[gori]a (specializzati);

[Su]lla proposta del Ministro per le finanze, di con[cert]o con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

[Il] contingente di salariati temporanei del Depo[sito] generale valori bollati, per l'esercizio finanzia[rio] 1953-54, è determinato in complessive trentadue [unit]à, di cui dieci che possono essere classificate nella [1ª c]ategoria (specializzati).

Art. 2.

[L]a spesa relativa graverà sui capitoli 147 e 148 del [bil]ancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finan[ziar]io 1953-54.

[Il] presente decreto sarà registrato alla Corte dei [cont]i e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Re[pubb]lica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

[Regi]strato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1955
[Regi]stro n. 10 Presidenza, foglio n. 78

[(654]0)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1955.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo delle Giornate mediche internazionali di Verona.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, n. 583, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo delle Giornate mediche internazionali di Verona;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo delle Giornate mediche internazionali di Verona, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana in chiaro è costituita da stelle a cinque punte disposte e ripetute su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta riproduce: una veduta di Verona, nella quale campeggia l'anfiteatro romano, racchiusa in una cornice rettangolare a mezza tinta, su cui a sinistra è riprodotto un medaglione con l'effige di Girolamo Fracastoro vista di profilo, rivolta a destra e con la leggenda circolare « Girolamo Fracastoro ». In alto vi è la leggenda in carattere bastoncino nero con ombreggiatura in chiaro « Repubblica Italiana »; in basso: sotto al medaglione la leggenda « Poste 25 lire », sotto la vignetta le leggende « Verona 1955 Giornate Mediche Internazionali » in carattere bastoncino nero con ombreggiatura in chiaro.

Il francobollo è stampato nei seguenti colori:
cornice, in nero;
vignetta, bruno rossastro.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1956 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato a tutto il 30 giugno 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1955
Registro n. 39 Ufficio riscontro poste, foglio n. 400. — FAGGIANI

(6547)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1955.

Approvazione della tabella di ripartizione per le verificazioni quinquennali dei terreni dei Comuni della provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 20 giugno 1939, n. 976;

Considerato che entro il 1953 è stato attivato il nuovo catasto terreni in tutti i Comuni dell'intera provincia di Rieti;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma di Rieti, indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Rieti in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1957, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1955
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 376. — BENNATI

Tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Rieti in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione, per ogni gruppo, dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1957)

Distretto di POGGIO MIRTETO

1) Casperia
2) Collevecchio
3) Forano
4) Magliano Sabino
5) Montasola
6) Montebuono
7) Roccantica
8) Stimigliano
9) Tarano Sabino
10) Torri in Sabina

Distretto di RIETI

1) Belmonte in Sabina
2) Concerviano
3) Montenero in Sabina
4) Monte San Giovanni in Sabina
5) Torricella in Sabina

Distretto di CITTADUCALE

1) Antrodoco (Sez. Antrodoco)
2) Antrodoco (Sez. Borgovelino)
3) Castel Sant'Angelo
4) Cittaducale

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1958)

Distretto di POGGIO MIRTETO

1) Configni
2) Cottanello
3) Vacone

Distretto di RIETI

1) Cantalice
2) Contigliano
3) Greccio
4) Rieti (Sez. Rieti)
5) Rieti (Sez. Vazia)

Distretto di CITTADUCALE

1) Micigliano

Distretto di AMATRICE

1) Borbona
2) Posta

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1959)

Distretto di AMATRICE

1) Accumoli
2) Amatrice
3) Cittareale
4) Leonessa

Distretto di RIETI

1) Labro
2) Morro Reatino
3) Poggio Bustone
4) Rivodutri

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1960)

Distretto di CITTADUCALE

1) Borgocollefegato
2) Fiamignano
3) Pescorocchiano

Distretto di RIETI

1) Collalto Sabino
2) Collegiove
3) Marcetelli
4) Nespolo

Distretto di ORVINIO

1) Orvinio
2) Paganico
3) Pazzaglia Sabina
4) Scandriglia
5) Turania

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1961)

Distretto di POGGIO MIRTETO

1) Cantalupo in Sabina
2) Castelnuovo di Farfa
3) Fara in Sabina
4) Frasso Sabino
5) Mompeo
6) Montopoli di Sabina
7) Poggio Catino
8) Poggio Mirteto
9) Poggio Nativo
10) Salisano
11) Selci
12) Toffia

Distretto di RIETI

1) Ascrea
2) Casaprota
3) Castel di Tora
4) Colle di Tora
5) Longone Sabino
6) Poggio San Lorenzo
7) Rocca Sinibalda
8) Varco Sabino

Distretto di CITTADUCALE

1) Petrella Salto

Distretto di ORVINIO

1) Monteleone Sabino
2) Poggio Moiano

Roma, addì 5 novembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

(6545)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1955.
Divieto dell'uso in pubblico di divise ed uniformi da parte di associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o divise da parte di associazioni od organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1956 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti o convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1955

Il Ministro: TAMBRONI

(6574)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1964

Si notifica che il giorno 20 gennaio 1956, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di lire 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventitre serie (dalla 1ª-1964 alla 23ª-1964) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1964, emesse in base alle leggi 31 luglio 1954, n. 612 e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 11 dicembre 1954.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio alle ore 10, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 dicembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(6566)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 293

Corso dei cambi del 23 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	—	—	624,75	—	—	624,75	—	—	—
$ Can	—	—	—	624,95	—	—	625 —	—	—	—
Fr Sv lib.	—	—	—	145,79	—	—	145,78	—	—	—
Kr D	—	—	—	90,81	—	—	90,85	—	—	—
Kr N.	—	—	—	87,76	—	—	87,75	—	—	—
Kr Sv.	—	—	—	120,92	—	—	120,80	—	—	—
Fol	—	—	—	165,10	—	—	165,20	—	—	—
Fr B.	—	—	—	12,555	—	—	12,556	—	—	—
Fr Fr	—	—	—	178,65	—	—	178,80	—	—	—
Fr Sv acc.	—	—	—	143,37	—	—	143,30	—	—	—
Lst	—	—	—	1755,75	—	—	1755 —	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	149,76	—	—	149,75	—	—	—

Media dei titoli del 23 dicembre 1955

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	—
Id 3,50 % 1902	—
Id 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % 1936	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1955

1 dollaro USA	624,75
1 dollaro Can.	624,975
1 Fr. Sv. lib.	145,785
1 Kr. Dan.	90,83
1 Kr. Norv.	87,755
1 Kr. Sv.	120,86
1 Fol.	165,15
1 Fr. bel.	12,555
100 Fr. Fr.	178,725
1 Fr. Sv. acc.	143,335
1 Lst.	175 ,375
1 Marco ger.	149,755

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	312575	140 —	Rivelli *Vincenzo* fu *Giuseppe*, dom. in Casaletto Spartano (Salerno), ipotecato per cauzione.	Rivelli *Filomeno Nicola Vincenzo* fu *Aristide*, ecc., come contro.
Id.	334076	105 —	Caprani Carolina fu Francesco vedova di *Donegani* Emanuele, dom. a Moltrasio (Como).	Caprani Carolina fu Francesco vedova di *Donegana* Emanuele, dom. a Moltrasio (Como)
P. R. 3,50 % (1934)	232864	315 —	Allemano *Gioanni* fu *Battista*, dom. a Meana (Torino).	Allemano *Giovanni Battista* fu *Gio. Battista*, dom. a Meana (Torino).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(6331)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso a sessantacinque posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo del personale di carriera amministrativa dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 7 aprile 1955.

Le prove scritte del suddetto concorso avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 febbraio 1956, alle ore 8.

(6571)

PREFETTURA DI NUORO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto di pari numero, in data 21 aprile 1955, concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 15 gennaio 1953, di cui al bando n. 962 del 15 gennaio 1953;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte di alcuni concorrenti dichiarati vincitori, si sono rese vacanti le condotte di Nuoro Oliena Sindia (consorzio) Nurri (consorzio) Gavoi (consorzio) Arzana Aritzo (consorzio) Sadali (consorzio) ed Escalaplano (consorzio);

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso ed interpellati gli interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A conferma dei provvedimenti di volta in volta disposti;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di cui in epigrafe, i seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicata:

1. Farina dott. Luigi Nuoro;
2. Marras dott. Francesco: Oliena;
3. Pisanu dott. Antonio: Sindia Suni (consorzio);
4. Sannia dott. Giuseppe: Nurri Orroli Villanovatulo (consorzio);
5. Cattari dott. Saverio Salvatore: Gavoi - Ollolai (consorzio);
6. Banchini dott. Otello: Arzana;
7. Marchi dott. Giampaolo: Aritzo - Belvì Desulo - Gadoni (consorzio);
8. Mele dott. Giovanni: Sadali Esterzili Seulo (consorzio),
9. Carboni dott. Giuseppe: Escalaplano Perdasdefogu (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale della Regione sarda » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 1º dicembre 1955

Il prefetto: DE LORENZO

(6542)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.